



Studio Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI**



CIRCOLARE INFORMATIVA: NOVEMBRE 2013

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Riaperta la possibilità di rivalutare i beni in bilancio: data di rivalutazione 31/12/2012. Vale per tutte le imprese sia in semplificata che in ordinaria. Questa rivalutazione ha effetto sia civilistico che fiscale (non si può optare solo per il civilistico). L'imposta sostitutiva sui maggiori valori è il 16%; è poi possibile anche affrancare le riserve di rivalutazione per la distribuzione con imposta sostitutiva del 10%. Sono esclusi solo gli immobili merce, l'avviamento e i costi pluriennali.

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEI CREDITI RELATIVI AD IMPOSTE DIRETTE

Dal 01/01/2014 per poter effettuare compensazioni orizzontali (quindi con altre imposte o tributi) oltre 15.000 euro di crediti di imposte dirette occorre il visto leggero di conformità come già previsto per l'iva.

INDAGINI BANCARIE SUI MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Il contribuente deve sempre poter dimostrare OGNI SINGOLO PRELIEVO O VERSAMENTO affinché tale movimento non sia collegato a operazioni societarie in nero. Assolutamente vietato è prelevare contante dal conto della società o della ditta in quanto la 'ratio' che sottende le sanzioni è che tale prelievi siano stati utilizzati per pagare fornitori in nero.

OBBLIGO DELL 'APE' PER I CONTRATTI DI AFFITTO

Il contratto di locazione senza che sia stato allegato l'APE (attestazione di prestazione energetica) è nullo e soggetto a sanzione fino ad euro 1800,00. Non vale neppure l'accordo nel contratto tra le parti che definisca per il locatore l'esonero della presenza dell'APE.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

RESPONSABILITA' NEGLI APPALTI – VADEMECUM AGGIORNATO 2013

DUE tipi di responsabilità negli appalti > Respons. fiscale e Respons. previdenziale:

---- RESPONSABILITA' FISCALE: la responsabilità fiscale è prevista solo tra appaltatore e subappaltatore, nel senso che l'appaltatore risponde nei limiti dei valori previsti dal contratto di subappalto per le ritenute di lavoro dipendente in solido con il subappaltatore. E necessario che l'appaltatore verifichi che il subappaltatore abbia versato tutte le ritenute prima di procedere a pagare quest'ultimo. Per la verifica è sufficiente anche un'autocertificazione dettagliata con indicate tutte le ritenute e gli estremi degli F24 pagati. Anche il committente è coinvolto in questa responsabilità ma non risponde direttamente e in solido per le ritenute non versate ma è soggetto solo ad una sanzione da euro 5,000 a euro 200,000 se procede con il pagare l'appaltatore senza aver chiesto all'appaltatore stesso tutta la documentazione idonea come sopra, attestante l'effettuazione di tutti i pagamenti delle ritenute - La responsabilità fiscale si prescrive nello stesso periodo in cui si prescrivono le dichiarazioni (31/12 del 4° anno successivo)

---- RESPONSABILITA PREVIDENZIALE: il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con tutti gli eventuali subappaltatori, nel limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per i contributi previdenziali, retribuzioni, tfr, inail etc relativi a titolari o soci (inps e inail) e ai dipendenti dell'appaltatore e eventuali subappaltatori. Il committente non risponde delle sanzioni a carico dell'appaltatore o subappaltatore per eventuali inadempimenti o ritardo nei pagamenti delle ritenute previdenziali. Il documento che deve richiedere il committente è sempre e solo il DURC che deve essere regolare sia per l'appaltatore che per tutti gli eventuali subappaltatori. La responsabilità previdenziale si prescrive quindi in due anni dalla cessazione dell'appalto.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A